

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO : 9/02936-A/233
presentata da **BACCINI MARIO** il **16/12/2009** nella seduta numero **259**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
NUCARA FRANCESCO	MISTO - REPUBBLICANI REGIONALISTI POPOLARI	12/16/2009

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
CASERO LUIGI	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	12/16/2009

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

ACCOLTO IL 16/12/2009
PARERE GOVERNO IL 16/12/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 16/12/2009
CONCLUSO IL 16/12/2009

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

cassa integrazione, cessazione d'attivit , indennit  e spese, licenziamento, mobilit  della manodopera, mobilit  professionale, politica di sostegno, retribuzione mensile, sciopero

SIGLA O DENOMINAZIONE :

DECRETO LEGGE 2009 0078

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2936-A/233

presentato da

MARIO BACCINI

testo di

mercoledì 16 dicembre 2009, seduta n.259

La Camera,

premesso che:

appare opportuno ottimizzare e integrare coerentemente gli strumenti di tutela e sostegno del reddito previsti in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, da ultimo richiamati nei decreti-legge n. 185 del 2008 e n. 5 e 78 del 2009, con gli incentivi diretti a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità e la diffusione di forme di autoimpiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

ciò al fine di realizzare un ampliamento della base produttiva e occupazionale nazionale, che riveste ancora maggiore rilievo in considerazione della particolare situazione economico-finanziaria;

in particolare appare opportuna una novella all'articolo 1 del decreto-legge 1⁰ luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, volta a:

a) consentire ai lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, di poter cumulare gli le agevolazioni economiche concesse ai sensi del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 con l'erogazione dell'incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate secondo quanto disposto all'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, come modificato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1⁰ luglio 2009, n. 78;

b) consentire ai lavoratori che usufruiscono del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, di poter cumulare le agevolazioni economiche concesse ai sensi dei Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 con il beneficio della liquidazione del trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite, nonché, ove si tratti di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato un esubero strutturale, con in beneficio della liquidazione, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, del trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo come disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1⁰ luglio 2009, n. 78;

c) prevedere l'affidamento al Comitato nazionale permanente per il Microcredito di compiti di monitoraggio e assistenza nell'impiego delle risorse attribuite ai destinatari degli interventi previsti dai commi 7 e 8, in, considerazione del ruolo istituzionale svolto dal Comitato nell'ambito del settore del microcredito. 11 monitoraggio del numero di interventi richiesti e dell'efficacia delle misure di sostegno previste dalle disposizioni menzionate, nonché l'assistenza prestata ai soggetti fruitori nella

scelta delle modalità più adeguate di impiego delle risorse attribuite contribuirà ad evitare la dispersione di tali risorse favorendo in modo più rapido ed efficace l'avvio di attività imprenditoriali utili nel territorio di riferimento, assicurando l'incremento dell'occupazione.

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a modificare l'articolo 1 del decreto-legge 1^o luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 nel senso riportato in premessa.

9/2936-A/**233**.Baccini, Nucara.